**AC 1718**

**Emendamento**

Dopo l’articolo ……. aggiungere il seguente:

Art………

(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.
2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quarto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.
3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:

a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, VII e VIII capo II del codice penale;

b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297 e alle sanzioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano ai consorzi di tutela
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta è finalizzata a prevedere che nei consorzi costituiti per la tutela del prodotto DOP o IGP la cui zona di produzione, in virtù di quanto previsto dal disciplinare, comprenda cinque o più province ovvero sia estesa in ambito regionale o interregionale, risulti assicurata una rappresentanza degli imprenditori agricoli. Si ritiene opportuno, inoltre, circoscrivere l’ambito applicativo delle disposizioni alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine.

A tal fine, si ritiene opportuno che almeno un terzo degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

Attraverso le disposizioni oggetto di proposta si intende dar peso alla volontà di tali imprenditori in relazione alle decisioni assunte dai Consorzi di tutela che abbiano ricadute per il settore della produzione primaria.

Al fine di assicurare che il consorzio sia amministrato nell’interesse degli operatori della filiera e a garanzia della qualità e della reputazione dei prodotti, si ritiene opportuno individuare i casi in cui gli amministratori siano interdetti dall’attribuzione di cariche sociali.